



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BARI

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DIMA	LUCIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DADDABBO	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>	DI CARLO	CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4673/2015
depositato il 20/07/2015

- avverso la sentenza n. 3481/2014 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
contro:

difeso da:
VINCENTI DOTT. SALVATORE
VIA ARGIRO 90 70100 BARI

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF020404844/2013 IRAP 2008

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 4673/2015

UDIENZA DEL

10/02/2017 ore 09:30

N°

661/2017

PRONUNCIATA IL:

10 FEB. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1 MAR. 2017

Il Segretario

ASSIST. TRIBUTARIO
COLLELLA Giuseppe

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza n° 3481/03/14 del 15.12.2014 della CTP di Bari, accoglitiva del ricorso proposto dallo

contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate di Bari, sulla scorta del p.v. redatto da propri funzionari all'esito di una verifica fiscale conclusasi in data 17.5.2013, aveva accertato un reddito di lavoro autonomo e un valore della produzione maggiori rispetto a quelli dichiarati, avendo lo studio associato indebitamente dedotto dal reddito di lavoro autonomo la tassa d'archivio e i contributi previdenziali versati alla Cassa Nazionale del Notariato, ha presentato appello la predetta Agenzia delle Entrate deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 10 del Tuir 917/86 in quanto i contributi previdenziali possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo e non dal reddito di lavoro autonomo non essendo spesa inerente alla produzione del reddito professionale; 2) insufficiente motivazione in diritto ex art. 36 D.Lgs n° 546/92 non esplicitando la impugnata sentenza le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto all'accoglimento del ricorso. Conclude per la riforma della sentenza appellata con condanna dell'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.

non risulta costituito.

Alla odierna udienza pubblica è comparsa per la Dott. Immacolata Vinci la quale si riporta all'atto d'appello di cui ne chiede l'accoglimento.

Nessuno è comparso per lo appellato.

La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e, pertanto, merita l'accoglimento.

Con i due motivi di gravame l'Agenzia delle Entrate nel lamentare - a giusta ragione - la insufficiente motivazione della sentenza, non dando essa contezza dell'iter logico giuridico seguito per pervenire all'accoglimento del ricorso, denuncia la violazione dell'art.10 del Tuir 917/86, sostenendo che i contributi previdenziali possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo e non dal reddito di lavoro autonomo non essendo spesa inerente alla produzione del reddito professionale.



L'assunto è pienamente condivisibile.

Il contributo obbligatoriamente versato da _____ alla Cassa nazionale del notariato per gli atti soggetti ad annotazione nei repertori ed in proporzione agli onorari percepiti in ottemperanza alla legge 22 novembre 1954 n° 1158, successivamente sostituita, a far data dal 1° gennaio 1992, dalla L. 27.6.1991 n° 220, rivestono, all'evidenza, natura previdenziale ed assistenziale, tendendo essi ad assicurare al professionista il diritto alla pensione e una assistenza socio/sanitaria in occasione di malattia e/o infortuni.

Se tale è la finalità del contributo, si comprende bene, come esso sia avulso dal processo produttivo in senso proprio, **non potendosi configurare un rapporto di causa ed effetto fra le due diverse e autonome sfere di operatività.** Il primo, attiene direttamente alla sfera personale del professionista e soddisfa l'esigenza dello Stato di assicurare ad ogni cittadino la tutela previdenziale e assistenziale, il secondo, invece, riguarda prettamente la produzione nella prospettiva di sempre maggiori ricavi.

Ne discende, **che solo i costi sostenuti in funzione della produzione**, ovvero le spese inerenti alla produzione del reddito professionale, **possono essere dedotti dal reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art.54 del Tuir.** Invero, questa disposizione, nel dettare le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, nulla dice in ordine alla possibilità di dedurre siffatto contributo dai compensi percepiti; al contrario dell'art.10 dello stesso TUIR che espressamente ne prevede la deducibilità dal reddito complessivo.

Pertanto, nel silenzio del citato art. 54 del Tuir, (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) che disciplina la formazione del reddito professionale, **i contributi previdenziali obbligatori versati dai professionisti, vanno annoverati, per espressa previsione di legge, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo,** ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del TUIR.

In buona sostanza, **sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo le spese direttamente sostenute per lo svolgimento dell'attività o per l'acquisizione di beni da cui derivino compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale.**

Né, **deve fuorviare** la circostanza che i detti contributi sono commisurati all'ammontare degli onorari percepiti dal professionista, **costituendo tale importo**

il parametro prescelto dal legislatore per determinare l'entità dei contributi da versare alla Cassa Nazionale del Notariato.

Per le ragioni appena esposte, l'appellante era tenuto a portare in deduzione i contributi de quibus esponendoli nel quadro RP e non nel quadro RE, come correttamente contestato dall' il cui operato, pertanto, va dichiarato legittimo.

Onde l'accoglimento dell'appello, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto, tuttavia, della giurisprudenza non univoca.

P.Q.M.

La CTR, Sez. VII^a accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, dichiara totalmente legittimo l'opposto avviso di accertamento. Condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate di Bari liquidate complessivamente in E. di cui E. per il primo grado ed E. per il secondo grado di giudizio.

Così deciso in Bari nella c.c. del 10.2.2017

IL PRESIDENTE-Relatore

(Lucio DIMA)

